

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel confermare la tesi della Consiglio di Stato circa la inammissibilità del gravame che violi il principio di specificità dei motivi di ricorso e i doveri di sinteticità e di chiarezza, escludono la sussistenza di un'ipotesi di diniego di giurisdizione

**Corte di cassazione, s.u. civili, 17 gennaio 2017 n. 964 – Pres. Amoroso, Rel. Ragonesi**

**Giustizia amministrativa – Consiglio di Stato – Sentenza – Inammissibilità dell'appello per violazione dei doveri di specificità, sinteticità e chiarezza - Diniego di giurisdizione – Esclusione.**

*La sentenza del Consiglio di Stato che dichiara inammissibile l'appello per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso nonché dei doveri di sinteticità e chiarezza non configura un diniego di giurisdizione. (1)*

(1) I.- La pronuncia è stata resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione su ricorso avverso la sentenza n. 5400 del 2015 della V sezione del Consiglio di Stato che, in relazione alle elezioni regionali tenutesi in Calabria nel 2014, aveva dichiarato in parte inammissibile il ricorso in appello per violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza nonché del principio di specificità dei motivi di ricorso, respingendolo, per il resto, nel merito. L'appellante lamentava, in particolare, il rifiuto di giurisdizione del Consiglio di Stato a seguito della pronunciata inammissibilità dell'appello, assumendo l'inesistenza di una specifica norma che preveda tale sanzione processuale; al contempo deduceva la violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali sanciscono il diritto ad un ricorso effettivo.

II.- Le Sezioni unite non condividono la tesi del ricorrente rilevando che la inammissibilità del ricorso, anche in appello, per violazione del principio di specificità dei motivi di censura è espressamente prevista dagli artt. 40, comma 2 e 101, comma 1, del codice del processo amministrativo, concludendo pertanto che il Consiglio di Stato non ha decampato dai limiti interni della giurisdizione facendo comunque applicazione di una previsione di inammissibilità espressamente stabilita dal codice del processo amministrativo in relazione ad una fattispecie concreta approfonditamente analizzata.

Aggiungono le Sezioni unite che la inammissibilità del ricorso in appello è stata correttamente affermata anche in relazione alla dedotta violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza, rammentando che la stessa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297), che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento dall'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (successivamente, negli esatti termini, cfr. la norma di cui all'art. 5, comma, 2, del codice

della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016), che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, la cui mancanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto idonea a pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale.

Quanto, infine, alla prospettata violazione degli artt. 6 e 13 della Cedu, la Corte, nell'escluderla, rammenta che il principio di sinteticità degli atti processuali è riconosciuto anche dalla legislazione dell'Unione europea dal momento che l'articolo 58 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea recita: *"Lunghezza degli atti processuali. Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea"*.

III.- Sulla individuazione dei motivi di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 111, u.c., Cost., consentono alle Sezioni unite della Corte di cassazione di conoscere delle sentenze del G.A., cfr. da ultimo la News US in data 10 ottobre 2016 *allegata*, avente ad oggetto Cass. civ., Sez. un., 3 ottobre 2016 n. 19912, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.

Sulla controversa nozione di diniego di giustizia, cfr. Cass. civ., Sez. un., ordinanza 8 aprile 2016, n. 6891, in *Foro it.*, 2016, I, 1667, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.

IV. - Per la giurisprudenza amministrativa successiva che ha approfondito il tema aderendo alla tesi della inammissibilità del gravame, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a., ove necessario, si segnalano:

- a) Cons. Stato, Sez. IV, n. 4636 del 2016; *idem*, sez. IV, n. 2866 del 2016; *idem*, sez. III, n. 1120 del 2016; *idem*, sez. V, n. 5459 del 2015;
- b) Cons. Stato, Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 346/13, in *Foro amm.*, 2014, 512, aveva affermato che *<<La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, da ultimo sancito nell'art. 3 c.p.a., nonché del dovere delle parti di circoscrivere puntualmente la materia del contendere, astenendosi da comportamenti defatiganti od ostruzionistici, in ossequio al principio di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori in giudizio sancito dall'art. 88 c.p.c., ove si traduca nell'assoluta difficoltà di comprensione del contenuto del ricorso, delle censure*

*nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto>>.*

- c) Per un diverso approccio alla problematica, nel senso dell'invito vincolante al difensore a ridurre le pagine dell'atto difensivo, prima di infliggere la sanzione di inammissibilità, si segnala:
- d) C.g.a., ordinanza n. 2866 del 2016;
- e) C.g.a., ordinanza 15 settembre 2014 n. 536, in *Foro it.*, 2014, III, 631, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.

Si segnalano per completezza sul tema della sinteticità degli atti del giudice e delle parti:

- f) SANINO M., *La «sinteticità» degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in *Foro it.*, 2015, V, 379;
- g) *Il linguaggio della giurisprudenza*, AA.VV., in *Foro it.*, 2016, V, 357 relativa al dovere di sinteticità riferito ai provvedimenti dei giudici;
- h) i decreti del Primo Presidente della Corte di Cassazione sui criteri redazionali delle sentenze del 22.3.2011, per le decisioni civili, e dell'8.6.2016 per le sentenze penali, quest'ultimo pubblicato in *Foro it.*, 2016, V, 346;
- i) il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, recante la *Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo*;
- j) la lettera del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016, recante le *Regole per la redazione in forma sintetica delle pronunce del giudice amministrativo*;
- k) il decreto del Segretario generale della G.A. del 22 dicembre 2016 recante la *Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo*;
- l) il protocollo d'intesa sui criteri di redazione degli atti da parte dei difensori, fra C.N.F. e Corte di Cassazione, in *Foro it.*, 2016, V, 40.

Più in generale sui doveri di lealtà e di probità delle parti si veda la *News US* del 30.11.2016 su Corte di giustizia UE Sez. III 15 settembre 2016 cause riunite C-439-14 e C-488-14.